



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI individuali con contratto di lavoro autonomo di natura di collaborazione coordinata e continuativa PRESSO IL CSAL UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE.

Art. 1

E' indetta una procedura di valutazione comparativa per soli titoli finalizzata all'affidamento di due incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: SPEAKING EXAMINER per le sessioni delle prove orali previste per le certificazioni di Lingua Inglese rilasciate dall'Università di Cambridge – Cambridge English Language Assessment, nell'ambito della Convenzione tra l'Università di Cambridge – Cambridge English Language Assessment e l'Università Politecnica delle Marche: Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Frances Baker, cui spetta la verifica dei risultati richiesti al prestatore.

Al suddetto responsabile spetta altresì un potere di coordinamento spazio-temporale, nei confronti del prestatore senza che ciò comporti in alcun caso un vincolo di subordinazione con l'Università Politecnica delle Marche.

Art. 2

Luogo dell'attività: CSAL.

Durata del contratto: dall' 01/01/2017 al 31/12/2017.

Art. 3

Compenso lordo Euro 2.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del prestatore. L'importo sarà corrisposto in due rate. Ciascun pagamento sarà subordinato alla presentazione di un attestato del Responsabile del Procedimento che accerterà il rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 4

Requisiti generali di ammissione alla selezione:

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) madrelingua inglese (in base alla circolare Ministeriale n. 5494 del 29.12.1982 s'intende per madrelingua la lingua d'uso praticata dai cittadini stranieri o italiani per derivazione familiare e vissuto linguistico);
- b) titolo di studio: diploma di laurea ;
- c) possesso documentato ed aggiornato delle abilitazioni come Speaking Examiner per PET, FCE, CAE e CPE rilasciato da Cambridge English Language Assessment;
- d) esperienze professionali attinenti al settore della glottodidattica





Art.5

Cause di esclusione:

- 1) la mancanza, anche di uno solo, dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 4.

Art. 6

Domanda e termini di presentazione:

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice firmata dal candidato, indirizzata al Direttore del CSAL dell'Università Politecnica delle Marche dovrà essere presentata o fatta pervenire per posta alla Segreteria Amministrativa del C.S.A.L. Facoltà di Economia- Piazzale Martelli 8- 60121 Ancona , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 02/12/2016 specificando nell'oggetto "Selezione per due incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura di collaborazione coordinata e continuativa- Lingua Inglese".

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di cui sopra.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome
- b) data e luogo di nascita
- c) cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- d) l'attuale residenza;
- e) il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 4.

La domanda deve essere corredata da dichiarazione resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da **un curriculum vitae in formato europeo** nel quale andrà indicato ogni titolo ritenuto idoneo a comprovare la corrispondenza al profilo richiesto.

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.

Per le domande inviate per posta o consegnate da terze persone, alla domanda firmata va allegata fotocopia semplice di un documento d'identità (fronte e retro) in corso di validità. Nessuna responsabilità viene assunta dall'amministrazione per il mancato recapito della domanda.

Il candidato all'atto della presentazione della domanda acconsente espressamente alla pubblicazione, qualora incaricato, del proprio curriculum vitae in ottemperanza alle norme sulla trasparenza (DLgs n. 33/2013, art.15).

A richiesta del candidato potranno essere resi non visibili in sede di pubblicazione del curriculum i dati personali specificatamente indicati (ad es. indirizzo, recapito telefonico, data nascita).

Art. 7

Selezione dei candidati

La procedura comparativa per soli titoli avviene attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali ed è mirata ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato con quelle proprie del profilo richiesto.

Sono valutabili le seguenti categorie:



1. Titoli max. 10 punti
2. Esperienze professionali in relazione al profilo oggetto della selezione max. 15 punti.
3. Collaborazioni già prestate per progetti analoghi max. 5 punti
 - a) presso Università max. 3 punti
 - b) presso altre pubbliche amministrazioni max. 2 punti

E' attribuibile un punteggio complessivo massimo di 30 punti.

Art. 8

La Commissione, composta di tre membri , è nominata dal Direttore del CSAL.

Ad essa compete la valutazione dei candidati per soli titoli.

Al termine dei propri lavori la Commissione individua i soggetti cui conferire i due incarichi e redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione e i giudizi attribuiti a ciascun candidato.

La procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento; conseguentemente non vanno stilate graduatorie di merito e giudizi di idoneità.

Il Direttore del CSAL, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula il contratto con il soggetto vincitore della selezione.

Art. 9

Il responsabile del procedimento per la presente procedura di conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura di collaborazione coordinata e continuativa è la dott.ssa Frances Baker .

Art. 10

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali, saranno trattati da questa Università, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando.

Il titolare del trattamento è il CSAL dell'Università Politecnica delle Marche, con sede Piazza Martelli 8 – CAP 60121 - Ancona. Responsabile del trattamento dei suddetti dati è la dott.ssa Frances Baker.

Art. 11

Dell'avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante pubblicazione nel sito del Centro di Supporto per l'Apprendimento delle Lingue(C.S.A.L.) [http:// www.csal.univpm.it/](http://www.csal.univpm.it/).

Ancona, li 12/10/2016



Il Direttore del CSAL
Dott.ssa Frances Baker



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Allegati

- A. Disciplinare incarico
- B. Schema domanda di partecipazione
- C. Curriculum vitae nella forma di **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000) E CURRICULUM VITAE**
- D. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. N. 445/2000)
- E. DICHIARAZIONE art.15 D. Lgs. N. 33/2013





Allegato "A"
al bando emanato
con D. D. n. 16 del 12/10/2016

**Schema disciplinare di incarico
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

tra

L'Università Politecnica delle Marche Centro di Supporto per l'Apprendimento delle Lingue (C.S.A.L.) - Piazza Martelli 8 - Ancona Codice fiscale n. 00382520427 nella persona del suo Direttore Dott.ssa Frances Baker, domiciliato per la carica presso il Centro, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio n. 2 del 05.09.2016;

e
il Dott. _____ nato a _____ il
_____ il
residente in _____ via _____ n.
_____ codice fiscale _____, denominato di seguito
Collaboratore,

PREMESSO

- che l'Università, Centro di Supporto per l' Apprendimento delle Lingue (CSAL) ha stipulato una Convenzione con l' Università di Cambridge – Cambridge English Language Assessment;
- che nell'ambito della suddetta convenzione è necessario svolgere la seguente attività: SPEAKING EXAMINER per le sessioni delle prove orali previste per le certificazioni di Lingua Inglese rilasciate dall'Università di Cambridge – Cambridge English Language Assessment ;
- che è necessario conferire due incarichi individuali a soggetti esterni, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per accertata assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;
- che la delibera n. 18/2012 della Corte dei Conti ,Sezione Centrale di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha considerato i provvedimenti relativi ad incarichi di docenza, a cui vanno assimilati quelli di supporto tecnico-specialistici alla didattica ed attività di tutorato, estranei al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 1 della Legge n. 20/94 e modificato dall'art. 17, comma 30 del d.l. n. 78/09 conv. con mod. in Legge n. 102/09;



- che con delibera n. 2 del 05.09.2016 il Comitato Tecnico del Centro ha autorizzato il conferimento di due incarichi individuali a due soggetti esterni, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa per soli titoli ;
- che con provvedimento n. 16 del 12/10/2016 è stato emanato un avviso di selezione per soli titoli per il conferimento di due incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;
- che con provvedimento n. ____ del ____ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il Dott. _____ è risultato vincitore a seguito dell'espletamento della procedura comparativa,(per titoli oppure per titoli e colloquio), per l'attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all'interno del Progetto/Programma (specificare)_____;
- che il Dott. _____
 - o ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all'inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell'attività oggetto della prestazione;
oppure
 - o ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che l'incarico rientra nello svolgimento abituale dell'attività professionale di lavoro autonomo di cui è titolare con la Partita IVA n. _____;
 - oppure
 - o ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che l'incarico non rientra nello svolgimento abituale dell'attività professionale di lavoro autonomo di cui è titolare con la Partita IVA n. _____ (ipotesi del tutto eccezionale);

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO)

L'Università Politecnica delle Marche, come sopra identificata, conferisce al Dott. _____, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa connessa alla realizzazione della Convenzione stipulata con l'Università di Cambridge – Cambridge English Language Assessment consistente nell'attività di SPEAKING EXAMINER ,per le sessioni delle prove orali, previste per le certificazioni di Lingua Inglese che si svolgeranno nell'anno 2017 durante i periodi di seguito specificati e per i quali il collaboratore dà la propria disponibilità:

- 1)dal 24 febbraio al 5 marzo
- 2)dal 28 aprile all' 11 giugno
- 3)dal 17 novembre al 3 dicembre



La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell'ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. La Dott.ssa Frances Baker è individuata quale Coordinatore dell'incarico e avrà diritto alla supervisione tecnica dell'attività svolta dal Collaboratore fornendo allo stesso le direttive di massima tese alla corretta esecuzione della prestazione.

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore è autorizzato ad accedere ai locali del committente presso il CSAL negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL COLLABORATORE)

Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell'attività di cui al presente contratto, la prestazione del collaboratore dovrà essere coordinata con le necessità della struttura conferente che dovrà fornire al Collaboratore tutti i suggerimenti idonei al fine di perseguire al meglio le esigenze e gli obiettivi di lavoro dello stesso.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il Collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza. Il Collaboratore è altresì tenuto a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto.

Il Coordinatore procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal Collaboratore con riferimento all'oggetto del presente contratto.

ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

CONSIDERATO che la Corte dei Conti con nota n. 1439 del 16/04/ 2010 ha comunicato che l'efficacia del conferimento dell'incarico non è sottoposto al controllo preventivo di legittimità in quanto rientra tra i provvedimenti relativi ad incarichi di docenza.

Il contratto ha durata di un anno che decorre dall' 01/01/2017 fino al 31/12/2017.

La durata inizialmente prevista, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento della convenzione cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell'impegno temporale richiesto al collaboratore.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

Il compenso per la realizzazione dell'attività sarà di € 2.000,00 . Detto importo è onnicomprensivo di ritenute di legge fiscali, previdenziali, assicurative e di ogni altro eventuale ulteriore onere a carico del Collaboratore.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa





La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, è soggetta alle ritenute IRPEF secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e s.m.i..

La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. La prestazione rientra inoltre nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs 38/2000 in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

Oppure

Il compenso per la prestazione è soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72, dichiarando il prestatore di svolgere in via abituale altra attività di lavoro autonomo, nonché alla ritenuta d'acconto IRPEF secondo quanto disposto dall'art. 25 del DPR 600/73.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa

Il compenso sarà liquidato in 2 soluzioni, previa dichiarazione del Direttore del CSAL, attestante l'esatto adempimento della prestazione di cui all'art. 1.

Oppure

Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare, alla Struttura conferente:

- a) fattura;*
- b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile del progetto nel cui interesse è stato espletato l'incarico;*

Il compenso sarà accreditato sul c/c n. _____ IBAN n. _____ intestato al collaboratore medesimo presso la _____ agenzia

La relativa spesa graverà sulla voce COAN CA.4.C.01.01.30 "Co.Co.Co. di supporto alla didattica" Progetto CSAL Lingua Inglese – Es. Fin. 2016, di cui è responsabile il Direttore del CSAL.

L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del committente con mezzi idonei.

In caso di collaboratore non professionista: ART. 5 bis (CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE)

Il Collaboratore in caso di malattia ha diritto all'indennità giornaliera di malattia ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il rapporto sarà sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e senza che ciò comporti una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il conferente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso.



In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il Collaboratore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all'art 51, comma 1, L. n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto all'astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

In questo caso il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell'Università.

La Collaboratrice potrà fare richiesta all'INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all'art. 59, comma 16, della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.

E' inoltre possibile usufruire di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell'Università; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.

In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all'INPS per la corresponsione dell'indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

In caso di congedo per maternità o per congedo parentale il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell'assenza, sempre che l'oggetto della prestazione non sia diventato inutile.

In caso di collaboratore non professionista: ART. 5 ter (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)

Ai fini dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore prende atto che l'Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.

In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al Collaboratore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato da parte dell'INAIL qualora ne ricorrano le condizioni.

Nell'ipotesi in cui il Collaboratore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.





ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa

La struttura conferente, per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico del Bilancio di Ateneo.

oppure

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni" il Direttore del CSAL in qualità di datore di lavoro garantisce al collaboratore, che svolge l'incarico nei locali dell'Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)

Qualora nell'esecuzione della prestazione dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l'Università Politecnica delle Marche.

ART. 9 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 10 giorni.

Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al collaboratore il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione della prestazione fino a quel momento conseguita.



ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)

Il Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l'Ateneo.

Il Collaboratore prende atto che i propri dati personali e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 12 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 13 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 14 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore della Struttura Conferente

Il Collaboratore





UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Allegati:

- Dichiarazione fiscale

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 "EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO", 8 "INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE", 9 "RECESSO", 10 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 11 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE" e 13 "FORO COMPETENTE".

Luogo e data

IL Collaboratore

